REGOLAMENTO INTERNO
Associazione Italiana Avicoli Ornamentali

Ente del Terzo Settore (A.I.A.O. E.T.S.)

Articolo 1

AIAO (Associazione Italiana avicoli ornamentali) è un'Associazione apolitica e senza scopo di lucro, persegue finalità di utilità sociale nella promozione e nel sostegno di attività nel settore della TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE.

In particolare si prefigge di diffondere l'amore, la conoscenza, lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio avicolo nazionale, di divulgare la conoscenza degli uccelli e del loro habitat e, per il tramite dei singoli allevatori soci delle Associazioni consociate, diffondere i sistemi del loro corretto allevamento, salvaguardare soggetti altrimenti in via di estinzione, selezionare nuove razze e colorazioni. Si interessa, quindi, della protezione degli animali e dei problemi ecologico-ambientali connessi alla loro conservazione.

AIAO persegue le sue finalità anche nel:

- coordinare, regolamentare e verifica le attività svolte dalle Associazioni consociate e dai loro soci;
- promuovere l'adesione a organizzazioni nazionali ed internazionali istituite per il raggiungimento di analoghe finalità;
- promuovere e diffondere a mezzo stampa la cultura avicola, edire e pubblicare la rivista "avicoltura amatoriale " e altre pubblicazioni periodiche e non, utili a realizzare le finalità della Associazione;
- tenere il Registro Nazionale Allevatori (RNA) e fornire agli allevatori iscritti alle Associazioni consociate i contrassegni inamovibili con marcatura AIAO acquistati da ditte specializzate o da Enti pubblici o da altri organismi ai quali l'AIAO aderisce;
- promuovere mostre, concorsi ed altre manifestazioni a carattere divulgativo.
- promuovere l'intervento della AIAO o delle Associazioni consociate e/o dei loro iscritti a manifestazioni avicole nazionali ed internazionali;
- fornire consulenza ed assistenza nei confronti delle Associazioni consociate anche attraverso gruppi di acquisto ed altro;
- compiere ogni altro atto utile al raggiungimento delle finalità statutarie;
- cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale operano nella tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Articolo 2

a. Sono Organi della Associazione Italiana Avicoli Ornamentali:

1. l'assemblea dei soci (associazioni persone giuridiche)
2. il Consiglio d'Amministrazione
3. il Presidente
4. il collegio dei revisori dei conti
5. il collegio dei probiviri.

Gli Organi indicati al numero 4 e 5 sono facoltativi e saranno posti in essere su espressa decisione dell'assemblea. Alla loro costituzione seguirà il relativo regolamento da parte del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche non prevedono retribuzione anche nel caso siano assunti nella qualità di Commissario .

b. I Club di Razza seppur consociati, non hanno diritto al voto salvo il caso in cui si costituiscano come vere e proprie associazioni. I membri del Consiglio di Amministrazione dei Club debbono essere obbligatoriamente iscritti ad associazioni consociate (essere soci AIAO).

c. i club possono ordinare gli anelli solo se strutturati come un associazione ma l'ordine è relativo alla razza di cui si occupano.

Articolo 3

L'AIAO, per il raggiungimento degli scopi che si prefigge, può provvedere all'istituzione dei seguenti Organi Tecnici:

• l'ordine dei giudici (ODG)

• il comitato tecnico scientifico (CTS)

• il Comitato di Redazione della rivista "AVICOLTURA AMATORIALE".

L'AIAO favorisce inoltre la costituzione dei gruppi di specializzazione o club di razza.

Ogni Organo tecnico verrà costituito con la predisposizione da parte del Consiglio d'Aministrazione del relativo regolamento. Tutte le cariche non prevedono retribuzione anche quelli assunti nella qualità di Commissario. Il commissario straordinario, se necessario, è eletto dalla assemblea e ha solo funzioni ordinarie.

Articolo 4

L'Assemblea generale delle Associazioni (consociate) è l'Organo supremo della AIAO. Essa stabilisce l'orientamento e gli indirizzi dell'attività della AIAO su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

Le sue delibere, adottate con le maggioranze previste dallo Statuto, vincolano gli altri Organi Tecnici , tutte le consociate ed i rispettivi tesserati.

I soci, come descritto al primo comma dell'art. 2 dello Statuto, sono rappresentati nell'assemblea generale dal Presidente dell'associazione o da altro socio delegato.

Il sistema di votazione è palese, mediante alzata di mano, ad eccezione dell'elezione delle cariche del Consiglio

d'Aamministrazione, delle delibere per azioni di responsabilità nei confronti dei membri del C.A.(Consiglio d'Amministrazione). e per le delibere in merito ai provvedimenti disciplinari presi dal C.A.(consiglio di amministrazione) nei confronti dei soci, i quali comunque dovranno essere necessariamente ratichifati dall'Assemblea dei Soci.

Dei lavori dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa. Copia dell'atto sarà trasmesso ad ogni Associazione consociata entro 10 giorni dalla riunione.

Articolo 5

L'elezione dei membri del C.A. (Consiglio d'Amministrazione) da parte dell'Assemblea avviene come segue:

1. entro il mese di dicembre dell'anno precedente la scadenza del mandato del C.A. (Consiglio d'Amministrazione) in carica possono essere presentate liste composte da sette candidati al Consiglio d'Amministrazione.
2. Le liste devono essere composte da 7 consiglieri scelti in modo da rappresentare almeno 4 Associazioni consociate AIAO e comunque in numero non superiore a 2 per Associazione. Questi debbono essere espressamente indicati dalle Associazioni di provenienza.
3. I candidati devono essere in regola con le quote versate alla propria Associazione, non perseguire speculativi sull'attività avicola amatoriale ed essere persona di indubbia qualità morale.
4. Una volta definite le liste dei candidati, l'AIAO, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, notificherà a tutte le Associazioni consociate le liste da votare in occasione dell'Assemblea Generale inviando una busta e la scheda appositamente predisposta e firmata dal presidente e dal segretario del C.A. (Consiglio d'Amministrazione) ; saranno escluse le liste riportanti nominativi di candidati ineleggibili ai sensi dello statuto e dei regolamenti AIAO.
5. E' previsto il voto tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla AIAO oppure pec, qualora un'Associazione non possa essere rappresentata.

In qualunque caso questa deve:

- arrivare alla sede della AIAO almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'assemblea;
- contenere in forma anonima la busta o l'allegato in caso di pec e la scheda fornita dalla AIAO con indicata la lista di preferenza.

6. In sede di Assemblea, ultimata la raccolta delle buste o delle pec contenenti le espressioni di voto, rese pubbliche quelle ricevute tramite posta e/o pec, si procederà allo spoglio ed alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 6

Il C.A. (Consiglio di Amministrazione) uscente avrà 1 mese di tempo per effettuare il passaggio delle consegne. Le candidature per le elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione vanno presentate mediante pec tre mesi prima la data delle stesse. È compito del Consiglio di Amministrazione uscente convocare l'assemblea elettiva fissandone la data e nel contempo stabilire il termine della presentazione delle liste dei candidati. Le candidature devono essere presentate tramite raccomandata o pec.

Articolo 7

Il Consiglio d'Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione tranne quelli che per legge o statuto spettano all'Assemblea.

In caso di necessità ed urgenza il C.A. (Consiglio d'Amministrazione) potrà adottare anche provvedimenti non di sua competenza, fatta salva la ratifica dell'Organo competente.

Articolo 8

Spetta a C.A. (Consiglio d'Amministrazione):

1. fissare le norme per il funzionamento della AIAO attraverso l'emanazione di appositi regolamenti;
2. approvare i regolamenti, i programmi e autorizzare manifestazioni ufficiali di ogni consociata ;

3. Verificare l'attività delle consociate degli Organi Tecnici affinché essa sia conforme allo statuto ed ai regolamenti;

4. rappresentare la AIAO, nella persona del Presidente o altro componente il. C.A. (consiglio d'amministrazione) dallo stesso nominato, nei rapporti coi terzi, con la Federazione Europea, con altre Federazioni e Istituzioni Nazionali e/o Internazionali;

5. deliberare sulla adesione ad organismi e/o organizzazioni istituite per il raggiungimento di analoghe finalità;

6. deliberare sullo stare in giudizio.

7. Sono inoltre riservate all'esclusiva competenza de C.A. (Consiglio d'Amministrazione) l le decisioni concernenti:

• la determinazione degli indirizzi generali di gestione;

• La proposta di modifiche dei regolamenti interni che va ratificata dall'Assemblea per renderla attuativa;

• l'istituzione e la regolamentazione di comitati e commissioni;

Dei lavori del Consiglio d'Amministrazione deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia dello stesso dovrà essere trasmesso a tutte le associazioni consociate.

Articolo 9

Il è C.A. (Consiglio d'Amministrazione) competente a giudicare le mancanze, le infrazioni e le violazioni commesse dalle Associazioni e dai loro singoli iscritti. Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare senza aver sentito la difesa dell'interessato. Contro il provvedimento di espulsione adottato dal C.A. (Consiglio d'Amministrazione), da notificarsi con qualsiasi mezzo all'interessato entro venti giorni dalla sua adozione, è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica e la decisione definitiva spetta all'Assemblea che deve essere convocata entro un mese dalla data dall'eventuale ricorso, secondo le modalità e i mezzi previsti.

L'iscritto ad una Associazione consociata , sottoposto a proposta di sospensione o esplulsione dalla AIAO deve essere sospeso od espulso anche dall'Associazione di appartenenza e non può essere ammesso a far parte temporaneamente o definitivamente, di altra Associazione affiliata.
L'Associazione consociata sottoposta a proposta di sospensione o esplulsione, se ratificata dall'Assemblea dei Soci, non può essere ammessa a far parte temporaneamente o definitivamente alla AIAO. Il provvedimento può terminare in seguito a nuova elezione del C.A. (consiglio di amministrazione) dell'Associazione sanzionata. L'interruzione del provvedimento è comunque vincolata da ulteriore verifica e valutazione da parte del C.A. AIAO e dalla successiva ratifica dell'Assemblea dei Soci .
I provvedimenti disciplinari adottati da un'Associazione consociata nei confronti di un proprio socio, devono essere notificati al. C.A. (Consiglio d'Amministrazione) AIAO.

Il socio di una Associazione consociata colpito da provvedimento disciplinare non può ottenere l'iscrizione ad altra Associazione consociata fintantoché durano gli effetti del provvedimento disciplinare medesimo o non siano cessate altre cause ostative.

Articolo 10

Il C.A. (Consiglio d'Amministrazione) decade quando:

1. la maggioranza dei componenti rinuncia all' incarico prima della scadenza . In questo caso il consiglio di amministrazione dovrà rimanere in carica per il disbrigo dell' ordinaria amministrazione e avrà l'obbligo di indire nuove elezioni entro un mese . Nel caso questo non fosse possibile, alla scadenza del mese l'assemblea sceglierà un

commissario che resterà in carica 6 mesi ma il suo mandato potrà essere rinnovato per altri 3 mesi + 3 mesi fino quindi ad un massimo di 12 mesi . Prima di rimettere il mandato commissariale, la persona designata dovrà convocare l'assemblea elettiva e stabilire il termine di presentazione delle candidature. La gestione temporanea della AIAO in base al presente regolamento non è retribuibile;

2. per gravi motivi, l'Assemblea ne deliberi lo scioglimento e nomini un commissario, in tal caso la carica non è retribuibile.

Articolo 11

Le associazioni che intendono aderire alla AIAO devono inoltrare apposita domanda al C.A. (Consiglio d'Amministrazione) da cui risulti:

1. la denominazione sociale;

2. la sede sociale;

3. le generalità del legale rappresentante. La domanda deve essere corredata da:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
- copia dell'avvenuta attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita Iva;
- documento dichiarante il numero effettivo dei soci all'atto della presentazione della domanda;
- versamento della quota "una tantum" di affiliazione pari a Euro 100
- elenco nominativo dei soci eletti alle cariche sociali.

Con l'inoltro della domanda le Associazioni assumono per sé e per i propri iscritti l'obbligo di accettare e di osservare il presente regolamento, lo Statuto AIAO e le delibere adottate dagli altri organi.

L'ammissione alla AIAO è deliberata dal C.A. (Consiglio d'Amministrazione) e può avvenire in qualsiasi momento dell'anno. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammissione l'Associazione dovrà effettuare il versamento della quota annuale prevista in ragione . La quota annuale invece è determinata in roporzione dal numero dei soci (200 euro fino a 20 soci; 300 euro fino a 50 soci; 400 euro oltre i 50 soci)

Una eventuale delibera di non ammissione deve essere sempre motivata. Contro di essa, entro trenta giorni, si può presentare ricorso appellandosi all'assemblea dei delegati che si pronuncerà in via definitiva sentito il. C.A. (Consiglio d'Amministrazione).

Tutte le Associazioni ammesse devono trasmettere alla AIAO Copia dei loro Statuti aggiornati qualora ne siano state approvate modifiche.

Articolo 12

La AIAO riconosce una o 2 Associazioni per Regione. Per essere ammesse a far parte della AIAO, le Associazioni devono contare un numero minimo di soci pari a 10 (dieci). Ogni altra Associazione nell'ambito della stessa Regione deve contare su un numero minimo 20 soci. Per continuare a far parte della AIAO tutte le Associazioni devono contare un minimo di dieci soci.

La graduatoria viene stabilita dalla data di presentazione della domanda di ammissione. Fa in ogni caso fede la data del timbro postale o la pec.

La AIAO ammette anche Associazioni "miste". Sono tali quelle formate da soci allevatori di altre specie di uccelli diversi dagli avicoli. Si ncludono, oltre gli avicoli, tutti gli animali di bassa corte, nella fattispecie, il numero dei soci che viene preso in considerazione è quello dato dagli allevatori delle specie avicole. In ogni caso tutti i componenti del C.A. (Consiglio d'Amministrazione) devono essere affiliati AIAO.

Articolo 13

Le associazioni consociate ed i loro singoli iscritti non possono perseguire fini speculativi e praticare in alcun modo attività commerciali nel settore avicolo amatoriale.

Articolo 14

Le Associazioni consociate hanno l'obbligo di:

1. osservare e far osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni dettate da AIAO;

2. accettare le decisioni organizzative e disciplinari adottate dagli Organi interni . Eventuali ricorsi non dovranno essere proposti ad organi diversi da quelli contemplati dallo Statuto e dai regolamenti;
3. comunicare tempestivamente alla AIAO le variazioni dei propri Organi sociali e le eventuali modifiche statutarie e regolamentari;
4. entro il 28 febbraio di ogni anno ed in ogni caso entro la data stabilita per l'Assemblea Generale, versare la quota annua, prevista in delle quote progressive indicate nell'articolo 11;

5. entro il 1 marzo entro la data stabilita per l'Assemblea Generale trasmettere l'elenco con l'indicazione delle razze allevate (per monitorare la diffusione e tutelare le razze meno allevate in modo che non si perdano nel tempo)

La gestione della privacy dei soci (persone fisiche) è di esclusiva pertinenza delle Associazioni consociate e solo loro ne sono responsabili. I sistemi informatici di AIAO, come il portale internet, riportano esclusivamente i dati delle associazioni persone giuridiche (enti e associazioni, club). Queste, secondo le norme (Decreto Legge 6/12/2011 n. 201), non sono considerate "interessati al trattamento" come previsto invece per le persone fisiche.

AIAO provvederà alla spedizione di eventuale materiale informativo, come la rivista sociale o altro, presso l'indirizzo della Associazione consociata. Sarà la stessa a provvedere alla eventuale distribuzione ai propri soci.

Articolo 15

Le Associazioni non in regola con l' Articolo 14:

- al punto nr. 4: non possono partecipare con propri rappresentanti alle Assemblee né prendere parte alle attività della AIAO. Essi non sono elettori ed i loro tesserati non possono essere eletti alle cariche all'interno degli organi AIAO;
- al punto nr. 5: ai relativi soci non verrà inviato il periodico "AVICOLTURA AMATORIALE";
- al punto nr. 6: ai soci sarà interdetta qualsiasi manifestazione fino a chè non sarà inviato l'elenco. Qualora l'elenco pervenisse dopo il 31 agosto in ogni caso ci sarà l'interdizione dalle manifestazioni programmate per l'anno.

Articolo 16

Le Associazioni consociate e/o ogni singolo socio cessano di far parte della AIAO

- per dimissioni;

- per scioglimento dell'associazione;

- per non aver effettuato il versamento della quota associativa, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- per indegnità deliberata dal C.A. (Consiglio d'Amministrazione);
- per violazione delle norme etiche o statutarie;
- per comportamenti contrari alle disposizioni AIAO ed alle disposizioni e/o decisioni dell'Assemblea e/o del C.A. (Consiglio d'Amministrazione).

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci espulsi possono opporsi al provvedimento del C.A. (Consiglio d'Amministrazione) di fronte alla successiva Assemblea dei Soci che si pronuncerà in via definitiva previa istruttoria C.A. (Consiglio d'Amministrazione)

. L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o pec.

Qualora un'Associazione, per qualsiasi dei motivi sopra elencati, cessi di far parte della AIAO, i membri dell'ultimo Consiglio Direttivo dell'Associazione sono responsabili in solido dell'assolvimento degli obblighi dell'Associazione stessa verso la AIAO. Fino al totale assolvimento di tali obblighi, i membri di detto Consiglio Direttivo non potranno far parte di altra Associazione AIAO.

Articolo 17

E' nelle possibilità delle Associazioni consociate l'organizzazione di mostre o rassegne. Gli animali presentati in qualsiasi manifestazione e dove, in qualunque modo, sia riconoscibile l'Associazione aderente alla AIAO , devono essere muniti di contrassegno inamovibile.

I contrassegni vengono forniti della AIAO ed hanno le caratteristiche che si concordano con l'Entente Européenne a cui la AIAO fa riferimento . Le caratteristiche sono le seguenti:

- anello intero, fisso ed inamovibile, di coloro unico stabilito per annualità, con impresso in modo indelebile un codice alfa-numerico progressivo, il diametro corrispondente e la sigla " I " corrispondente a Italia.

Entro il 30 novembre di ogni anno le Associazioni consociate invieranno alla AIAO , su apposito modulo, o attraverso un form online, per il quale sarà comunicato via mail un link apposito, la richiesta dei vari anelli necessari per i propri soci. Gli ordini anelli sono distribuiti in 5 tranche (novembre-febbario.marzo-aprile-maggio)
Ordini pervenuti dopo quest'ultimo termine saranno evasi compatibilmente con le disponibilità della AIAO.

Articolo 18

L'esercizio dei diritti e dei doveri della AIAO , che discende dall'osservanza dello statuto e del relativo regolamento, spetta alle associazioni consociate e ai loro soci purché in regola con il versamento delle quote dovute per l'anno in corso.

Articolo 19

I soci si impegnano a rispettare e fare rispettare a loro volta le norme del presente regolamento e dello

statuto e dei regolamenti che verranno emanati, a pagare le quote associative e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato. In base al suddetto impegno i provvedimenti disciplinari indicati nel successivo art. 22 posso essere adottati anche a carico di tesserati che si rendano responsabili delle mancanze, infrazioni o violazioni ivi contemplate.

Articolo 20

Le sanzioni che possono essere inflitte alle Associazioni ed ai tesserati sono le seguenti:

- la censura
- la sospensione
- l'espulsione

La censura è il provvedimento adottato nei confronti di chi si rende responsabile di mancanze che rechino lieve danno alla AIAO ed agli iscritti alle Associazioni consociate, sia direttamente che indirettamente.
La Sospensione è il provvedimento adottato nei confronti chi violi norme statutarie, regolamenti e deliberazioni nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenti disordini e dissidi all'interno della AIAO e dei suoi organi. La sospensione ha l'effetto di privare temporaneamente l'iscritto all'Associazione consociata dei diritti derivanti dall'iscrizione stessa e può estendersi da un minimo di un mese ad un massimo di un anno.
L'espulsione è il provvedimento adottato nei confronti di chi violi norme statutarie, regolamentari e le deliberazioni federali ed anche nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenti disordini e dissidi di gravità tali, all'interno della AIAO e dei suoi Organi, da far ritenere inadeguato il provvedimento della sospensione.
L'iscritto all'Associazione consociata che violi una prima volta le norme concernenti i contrassegni inamovibili atti al riconoscimento della produzione avicola, sarà sospeso, se recidivo sarà espulso. L'espulsione ha l'effetto di privare il singolo iscritto dei diritti derivanti dall'iscrizione all'Associazione consociata in modo definitivo.
Gli iscritti delle Associazioni consociate che vengono sospesi perdono il diritto a partecipare a manifestazioni avicole organizzate dalle Associazioni o dalla AIAO stessa, per tutto il periodo della sospensione. Il provvedimento disciplinare della sospensione comporta l'inibizione a ricoprire cariche associative all'interno di AIAO per un periodo di 4 anni.

Articolo 21
E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento.

Roma il 19/05/2023
Aggiornamento il 06.03.2026

Il Presidente A.I.A.O.
Maurizio Pavone